

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi, n. 79 del 14 gennaio 2020 WWW.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Cosenza, Sezione seconda, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Misasi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo OMISSIS R.G.A.C. posta in deliberazione all'udienza del 8.7.2019, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche, e vertente

CORRENTISTA	TRA		
CORRENTISTA	•		-ATTORE
BANCA	E		
			-CONVENUTA
OGGETTO: rapporti bancari		0	
CONCLUSIONI: come in atti	- 1		

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

CORRENTISTA ha convenuto in giudizio la Banca, e, premessa l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di conto corrente con apertura di credito portante il n. OMISSIS, ha lamentato: l'illegittima applicazione sul conto di interessi, cms e spese non specificamente concordati; la nullità della cms per mancanza di causa; l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; il superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996.

Ha chiesto conformi declaratorie, con condanna della banca convenuta alla restituzione ovvero al riaccredito di quanto illegittimamente addebitato.

L'istituto di credito convenuto ha resistito alle domande chiedendone il rigetto.

Rilevato che la questione di procedibilità dell'azione è stata esaminata e superata con ordinanza del 3.8.2016, le cui argomentazioni qui si richiamano, le domande proposte dal correntista attore risultano infondate e non possono essere accolte per le ragioni partitamente esposte di seguito.

- a) Le deduzioni relative alla omessa specifica pattuizione degli interessi, delle altre voci di spesa e della disciplina delle valute applicate sul conto corrente è stata radicalmente contestata dalla banca e non è stata provata dal correntista istante, gravato del relativo onere, in quanto attore in ripetizione d'indebito (cfr., ex plurimis, Cass.n. 30822/2018), il quale non ha prodotto agli atti il contratto di apertura di c/c azionato.
- b) Quanto all'assunta invalidità delle cms per difetto di causa, la tesi non può essere condivisa, dovendo riconoscersi a tale voce di spesa la funzione di remunerazione accordata



Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi, n. 79 del 14 gennaio 2020 alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. n. 870/2006 e n. 1027/05).

c) Con riferimento alla lamentata illegittimità della (pacifica) capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ai sensi dell'art.1283 c.c., va osservato che la Banca ha dedotto che la stipula del contratto di apertura di c/c è avvenuta nel 2008 e che le pattuizioni contrattuali sono state puntualmente conformate alla nuova disciplina dettata dal riformato art. 120 TUB e dalla delibera CICR del 9.2.2000, che hanno legittimato e regolamentato ex novo la capitalizzazione degli interessi; dette allegazioni non sono state adeguatamente resistite dall'attore e di contro l'epoca di stipula del contratto indicata dall'istituto convenuto trova riscontro nella datazione degli estratti conto prodotti dal (omissis), il che priva di rilevanza le doglianze formulate nell'atto di citazione, unicamente riferite alla disciplina normativa previgente.

Neppure può attribuirsi valenza alle doglianze dell'attore relative alla illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici a far data dal primo gennaio 2014 ex legge 147/2013: Premesso che l'art. 1 co 629 della invocata legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che "all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", deve rilevarsi che detto articolo contiene una norma che, per come risulta dal dato letterale, lungi dal dettare un precetto immediatamente efficace, presuppone che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Pertanto, il legislatore ha subordinato l'efficacia del contenuto precettivo della norma, ivi compreso il suo effetto sostituivo della precedente previsione, all'emanazione della delibera da parte del C.I.C.R., che, del resto è atto indispensabile affinché la norma primaria possa tradursi in concreta disciplina, anche sotto il profilo dei tempi di adeguamento dei contratti, come successo con la delibera CICR del 2000, che ha previsto che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio" e con la delibera CICR del 2016, che, all'art. 5, ha disposto che "gli intermediari applicano il presente decreto al più tardi agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016".

Del resto, che in ambito bancario la norma precettiva, per divenire efficace, laddove richiesto, come nel caso di specie, debba essere necessariamente integrata da una disciplina regolamentare dettata da una autorità amministrativa, come nel caso del CICR che, delibera, su proposta della Banca d'Italia, principi e criteri per il corretto espletamento dell'attività bancaria, è un principio immanente nella normativa bancaria, come si evince dai continui richiami, nelle norme del Testo Unico, ai deliberati delle autorità amministrative competenti e dal dettato dell'art. 161, co V T.U.B., che, prevedendo l'ultrattività delle disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del Testo Unico Bancario, presuppone non solo il necessario completamento della normativa primaria con quella secondaria perché il precetto possa avere effettiva esecuzione, quanto l'indispensabilità delle delibere delle autorità creditizie per il funzionamento concreto del sistema bancario, contenendo la disciplina concreta di dettaglio, tanto da arrivare a prevedere, nel richiamato articolo del T.U.B., che



Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi, n. 79 del 14 gennaio 2020 siano le delibere da sole (attesa l'abrogazione delle norme sulla scorta delle quali sono state emanate) a disciplinare transitoriamente la materia.

Ne consegue che, atteso che all'art. 1, co. 629 non è seguita la delibera del CICR, non si è mai verificato l'effetto sostitutivo che la norma subordinava appunto all'emanazione di detta delibera, con la conseguenza della permanente vigenza dell'art. 120 T.U.B. nella precedente formulazione (e della delibera conseguentemente emanata) e, quindi, della legittimità della capitalizzazione operata anche in tale arco temporale.

d) Infine, la genericità delle doglianze relative alla usurarietà degli interessi, manchevoli della specifica enunciazione del tasso convenuto e riferite ad epoca (anno 2001) diversa da quella cui gli atti riconducono la stipula del contratto (anno 2008), ne ha precluso l'esame.

Ad ogni buon conto va rilevata l'erroneità dell'assunta ricomprensione della cms tra le voci di costo ai fini del calcolo del TEGM.

Ciò vale senz'altro per le pattuizioni risalenti (come nella specie, anche laddove si tenesse conto delle originarie allegazioni dell'attore) ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 2009: in forza di tale disciplina la commissione di massimo scoperto entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell' usura presunta solo a partire dal 1 gennaio 2010; trattasi infatti di disposizione non costituente norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma avente invece portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta cioè a modificare per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data" (cfr. Cass.n. 16303/2018).

Nè possono valorizzarsi nella fattispecie gli arresti di legittimità successivi, relativi alla separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia" e della commissione di massimo scoperto applicata con la cms soglia (calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008 e compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della cms praticata in concreto, rispetto a quello della cms rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati), non essendovi alcuna deduzione relativa alla usurarietà di tale voce di costo, in sé considerata.

Ne discende il rigetto delle domande tutte.

Le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Non ricorrono invece le condizioni per ritenere la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.



Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi, n. 79 del 14 gennaio 2020

rigetta le domande;

condanna l'attore al pagamento in favore della banca convenuta delle spese legali, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Cosenza il 7.1.2020

Il giudice (dott.ssa Carmen Misasi)

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

